

TRIBUNALE DI VICENZA; ord. 19.6.2012;  
Estensore G.E. LIMITONE.

**Esecuzione forzata – Sospensione del processo - Omesso deposito della istanza di vendita – Perenzione del pignoramento – Esclusione.**

*Non si produce la perenzione per mancato deposito dell'istanza di vendita se il processo è stato medio tempore sospeso.*

**Esecuzione forzata – Sospensione del processo – Mancata trascrizione del pignoramento – Irrilevanza – Istanza di vendita – Improcedibilità.**

*L'omessa trascrizione del pignoramento ha l'unico effetto di precludere di dare corso all'istanza di vendita, per cui non è necessaria finché il processo esecutivo è sospeso.*

Proc. n. 543/2010 R.G. Es.Imm.

Il G.E., sciogliendo la riserva, ritenuto:

- che il pignoramento, notificato il 4.10.2010, non è stato ancora trascritto;
- che la sospensione del processo è stata disposta con provvedimento del 21.12.2010, prima che si potesse produrre la perenzione del pignoramento, per il mancato deposito dell'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., posto che la stessa sospensione preclude ogni attività esecutiva;
- che la mancata trascrizione del pignoramento ha l'unico effetto di precludere di dare corso all'istanza di vendita, anche allo scopo di garantire la continuità delle trascrizioni, ove si giunga all'aggiudicazione del bene pignorato (cfr. Cass. 18 agosto 2011 n. 17367), ed in armonia con la natura unitaria del pignoramento, fattispecie unica a formazione progressiva, includente sia la sua notificazione che la sua trascrizione (v. Cass. 16 maggio 2008 n. 12429);
- che, pertanto, finché non è possibile (a processo sospeso) presentare l'istanza di vendita, non è neppure necessaria, ai fini propriamente esecutivi, la stessa trascrizione del pignora-

mento;

- che, in definitiva, alcun effetto estintivo può essersi sinora prodotto;

- che è comunque opportuno, come si è già deciso, dare corso alla riduzione del pignoramento, benché il processo debba restare sospeso, confermando l'incarico al Ctu, e la ripartizione delle spese al 50% tra le parti (come da provvedimento del 20.7.2011);

P.Q.M.

fissa l'udienza del .7.2012 ore 9.30, per la verifica dell'elaborato peritale, che dovrà essere depositato entro il 30.6.2012.

Si comunichi, anche al Ctu.

Vicenza, 12 giugno 2012.

\*